

Regolamento Sussidi Medico Sanitari

ART. 1 – ASSISTITI

1. I sussidi medico-sanitari disciplinati dal presente regolamento sono riconosciuti esclusivamente ai **Soci regolarmente iscritti alla MarcheVita ETS – Cassa Mutua del Banco Marchigiano**, di seguito denominata *Mutua*.
2. Hanno diritto ai sussidi medico-sanitari anche i **familiari del Socio**, così come definiti al punto 5 del Regolamento Generale delle Prestazioni, ossia i **figli minorenni (18 anni non compiuti)**.
3. I rimborsi relativi alle spese sostenute per i familiari del Socio **concorrono al raggiungimento dei medesimi massimali annui previsti per il Socio**

ART. 2 - SUSSIDI MEDICO-SANITARI

1. La Mutua rimborsa le spese sostenute dal Socio, nei limiti e secondo le percentuali sotto indicate, per le seguenti prestazioni:

Tabella sussidi medico-sanitari

Prestazioni	Percentuale di rimborso	Massimale annuo
Visite mediche specialistiche e trattamenti fisioterapici presso strutture convenzionate	50% della fattura	€ 150,00
Esami clinici e accertamenti diagnostici presso strutture convenzionate	50% della fattura	€ 150,00
Trattamenti termali presso centri termali convenzionati	30% della fattura	€ 150,00

2. I rimborsi delle spese di cui al presente articolo sono riconosciuti qualora le prestazioni siano effettuate presso **strutture o operatori convenzionati del Network Sanitario COMIPA** (Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza).
3. In deroga a quanto previsto al comma precedente, sono rimborsabili le prestazioni sanitarie erogate in **regime di libera professione intramoenia** da medici operanti presso Ospedali Pubblici o Enti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se non inseriti nel Network Sanitario COMIPA.
4. **Non sono rimborsabili i ticket sanitari** relativi a prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
5. I sussidi sono riconosciuti esclusivamente qualora il Socio sia:
 - a. in regola con il pagamento della quota di ammissione;
 - b. in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
 - c. nel rispetto dei massimali annui indicati nella tabella del presente articolo.

ART. 3 – LIMITI AI SUSSIDI

I sussidi medico-sanitari non sono riconosciuti qualora le spese derivino da:

- a) **prestazioni odontoiatriche**, incluse protesi dentarie e ortodontiche, cure dentarie e del parodonto, interventi pre-protetici e di implantologia, salvo il caso di **infortunio**, che dovrà essere documentato mediante certificato di Pronto Soccorso o struttura ospedaliera equivalente attestante il danno subito;
- b) **prestazioni mediche aventi finalità estetiche**, ad eccezione degli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività del rapporto associativo con la mutua;
- c) **terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale**.

ART. 4 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

1. L'erogazione dei sussidi avviene previa presentazione della **domanda di rimborso** alla Mutua, tramite l'apposita **Area Riservata** del sito **www.marche-vita.it**.
2. Le richieste di rimborso devono pervenire alla Mutua **entro 60 giorni dalla data della prestazione**. Decorso tale termine, **nessun rimborso sarà riconosciuto**.
3. La domanda di rimborso deve essere corredata da **fattura quietanzata** relativa alla prestazione medico-sanitaria erogata.
4. Il Socio è responsabile della **corrispondenza dei documenti presentati agli originali** ed è tenuto a consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua, fornendo ogni informazione richiesta ai fini della liquidazione del sussidio.

ART. 5 - GESTIONE MUTUALISTICA

Sulla base delle risultanze di bilancio, il **Consiglio di Amministrazione** della Mutua può apportare variazioni alle condizioni previste dal presente regolamento, ivi compresi importi, massimali e contributi associativi. Tali variazioni avranno efficacia **a partire dall'esercizio successivo**.

ART. 6 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

1. Il Socio è tenuto ad osservare le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione e portate a sua conoscenza.
2. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, il Socio si impegna al **rispetto integrale delle presenti norme regolamentari**.

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore **dal 1° marzo 2026**.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data **23 febbraio 2026**.